DISEGNO DI LEGGE N. 51

Atti Consiglio n. 112 A TV Legislature

" Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza farmaceutica erogata nei mesi di novembre dicembre 1985".

Approvato dalla G.R. nella seduta del 2/9/86.

ASSESSORATO SANITA'

D. D. L.

, est.

Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza farmaceutica erogata nei mesi di novembre - dicembre 1985.

ASSESSORATO SANITA'

RELAZIONE

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 3584 del 22.4.1985 la Regione Puglia provvede a far tempo 1.4.1985, in nome e per conto delle UU.SS.LL., alla liquidazione ed al pagamento delle competenze dovute per l'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate.

Con lo stesso atto la Giunta Regionale impegnava per l'anno 1985 la somma attribuita alla Regione Puglia, qua le quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica, demandando a successivi provvedimenti il pagamento delle competenze mensili secondo le procedure in atto ai sensi della convenzione vigente.

Lo stanziamento previsto a tale titolo veniva, tuttavia, ad esaurimento con il pagamento delle competenze re lative all'assistenza erogata a tutto il 15 novembre 1985, sicchè si registrava un disavanzo per tale funzione di £. 75 miliardi.

Tale situazione, comune a tutte le Regioni, era stata tempestivamente segnalata al Ministero della Sanità ed al Ministero del Tesoro evidenziando, così come già era stato fatto dalle Regioni stesse in sede di predisposizione della legge finanziaria 1985, l'esistenza di un divario tra il fabbisogno finanziario reale necessario per l'assistenza farmaceutica e la previsione di spesa ipotizzata.

A seguito anche di successivi incontri, Ministeri interessati e Regioni, il Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero del Bilancio e il Ministero della Sanità, presentavano il disegno di legge n. 1602 con cui si garantisce alle Regioni la copertura della maggiore spesa per l'assistenza farmacologica mediante operazione di mutuo con onere di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato, secondo modalità e procedura stabilite dal Ministero del Tesoro medesimo.

L'iter legislativo subiva alcuni ritardi nelle procedure approvative, sicchè a tutt'oggi non ha ancora trovato definizione.

Il disavanzo, meglio, la esposizione debitoria nei con-

- 2 -

Tale esposizione è destinata ad assumere, in caso di inerzia regionale e nazionale, una maggiore dimensione, allo stato non quantificabile.

Infatti, si registra a tutt'oggi un massiccio ricorso da parte dei farmacisti all'autorità giudiziaria per la richiesta di pagamento oltre che della sorte capitale, degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese legali.

La situazione così determinatasi rende necessario ed opportuno l'intervento regionale, al fine di normalizzare il quadro generale dell'assistenza farmaceutica.

Con il presente d.d.l. viene previsto il pagamento in anticipo delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza erogata nei mesi di novembre e dicem bre dell'anno 1985, con previsione di reintegro delle somme con la quota del Fondo Sanitario Nazionale che sarà assegnata alla Regione Puglia in sede di ripianamento del di savanzo della spesa sanitaria per l'anno 1985, ovvero in caso di mancato perfezionamento delle procedure di rifinanziamento entro il 31.3.1987, mediante ricorso alle forme di copertura del disavanzo previste dall'art.29 della legge 27.12.1983 n. 730.

Il d.d.l. si compone di n. 3 articoli.

L'art.1 prevede il pagamento in anticipo da parte della Regione.

L'art.2 prevede le modalità di reintegro delle somme an ticipate.

L'art.3 indica le modalità di reperimento dei fondi necessari.

ASSESSORATO SANITA'

Art. 1

La Regione Puglia, nelle more del rifinanziamento a carico del F.S.N. della maggiore spesa derivante dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1985, provvede mediante anticipazione al pagamento delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza farmaceutica erogata per i mesi di novembre e dicembre 1985.

M

ASSESSORATO SANITA'

Art. 2

Il reintegro in favore della Regione Puglia delle somme anticipate sarà effettuato con la quota del F.S.N., assegnata alla Regione a titolo di rifinanziamento della spesa per l'assistenza farmacoterapeutica per l'anno 1985.

In caso di mancato perfezionamento entro il 31 marzo 1987 delle procedure di rifinanziamento della maggiore spesa relativa all'anno 1985 a carico del F.S.N., le somme anticipate saranno reintegrate mediante ricorso alle misure di intervento previste dall'art.29 della legge 27.12.1983, n. 730 con riferimento agli esercizi 1987 e 1988.La Giunta Regionale è delegata ad emanare i relativi provvedimenti entro il 30 aprile 1987.



ASSESSORATO SANITA'

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 75 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio relativo all'esercizio 1986 approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 4:

parte seconda spesa

variazione in aumento:

competenza

cassa

cap.0306068 "assistenza farma ceutica - legge 833/78 F.S.R."

75.000.000.000

75.000.000.000

variazione in diminuzione:

cap.0306040 "finanziamento de<u>l</u> la spesa corrente sanitaria a<u>l</u> le UU.SS.LL. legge 833/78"

75.000.000.000

75.000.000.000

CONSIGNO DE O MALE PUGLIA Transces die III. O mmissione Consi-Tare permanente il. 5.9.96

M